



TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Trento, sezione civile, composto dai seguenti magistrati:

dott. Giuseppe Barbato	presidente
dott.ssa Alessandra Tolettini	giudice
dott. Jacopo Negro	giudice

sul reclamo ex art. 26 l. fall. proposto da

AVVOCATI

1 proprio ex art. 86 c.p.c.

PARTE RECLAMANTE

C O N T R O

in persona del curatore

PARTE RECLAMATA CONTUMACE

ha emesso il seguente

D E C R E T O

Premesso, fra l'altro, di aver assistito la curatela nell'ambito di una complessa controversia civile, il cui iniziale valore era stato pari a € 14.000.000,00, poi ridotto a € 1.000.000,00 in fase di conclusioni, e che aveva avuto a oggetto l'azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali (consiglio di amministrazione e sindaci) della

e della società di revisione, gli avv.ti aspongono che,
a fronte della loro richiesta (condivisa dal curatore) di un complessivo compenso professionale di € 120.506,25 (oltre accessori), al lordo degli acconti ricevuti, il giudice delegato ha liquidato l'importo di € 53.896,80 (oltre accessori), ivi compreso l'acconto già incassato.

A sostegno di tale statuizione il giudice delegato, dopo aver rilevato l'assenza di un accordo scritto tra le parti e, quindi, la necessità di applicare i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, considerava, in estrema sintesi, che:

trattandosi di liquidare compensi professionali di attività prestata in favore di un fallimento, occorre avere riguardo all'utilità procurata alla massa dei creditori, "*criterio aderente*" a quello previsto dal 1° co. dell'art. 5 del citato D.M., ove viene fatto riferimento alla somma attribuita alla parte vincitrice, non a quella richiesta;

essendo stato incassato l'importo di € 593.000,00 per transazioni, a cui si era aggiunta la somma di € 190.000,00 a seguito di condanna, doveva essere applicato, per tutte le fasi processuali, lo scaglione delle cause di valore da € 520.000,00 a € 1.000.000,00, con un singolo aumento ex art. 6 D.M. n° 55/2014, da effettuarsi in misura del 25% (quantificandolo la norma "*fino al 30%*", dunque non in percentuale fissa), avuto riguardo alla "*complessità e laboriosità implicata dal processo patrocinato*" e all' "*utilità monetaria concretamente procurata ossia gli euro 593 mila incassati dalle transazioni*";

il valore medio doveva poi essere maggiorato prima "*per la presenza di più parti, in misura pari al 20% per ciascuna di esse, considerando complessivamente quattro parti diverse, e dunque tre successivi aumenti...*", raggruppando i singoli soggetti in macro gruppi per omogeneità di argomentazioni difensive (consiglieri di amministrazione; sindaci in cari alla data di fallimenti;

”; il successivo aumento doveva

essere effettuato per la conciliazione giudiziale in misura del 20% *“stante la definizione transattiva con solo alcune parti”*.

La curatela, a cui il reclamo e il decreto di comparizione sono stati ritualmente notificati, non si è costituita, di talché ne va dichiarata la contumacia.

I reclamanti chiedono di revocare tale provvedimento *“nelle parti impugnate (e cioè nella scelta di applicare il comma primo anziché, come corretto, il secondo dell’art. 5 DM 55/2014”* e, per l’effetto, di determinare il compenso loro dovuto nella somma di € 108.407,65 (oltre accessori di legge), al lordo degli acconti già incassati.

I motivi del reclamo sono sintetizzabili nei termini che seguono:

1. il 1° co. dell’art. 5 D.M. n° 55/2014 trova applicazione in caso di liquidazione del compenso a carico della parte soccombente, mentre nel caso di specie trattasi di liquidare il compenso dovuto dal cliente (tale essendo il curatore del fallimento rispetto ai reclamanti), di talché occorre avere riguardo all’entità della domanda, come prescritto dal 2° co. della detta disposizione;
2. la liquidazione del compenso per le prime tre fasi processuali, relative a tutti gli 11 convenuti, deve essere effettuata applicando i valori medi relativi a cause di valore tra 8.000.001,00 e € 16.000.000,00;
3. per la sola fase decisionale va applicato il valore medio previsto per le cause di valore tra € 520.001,00 e € 1.000.000,00, con aumento del 20% *“stante la definizione transattiva con solo alcune parti”*;
4. occorre poi procedere all’applicazione della maggiorazione di cui all’art. 4, 2° co., D.M. n. 55/2014
 - a. per la presenza di più parti, in misura del 20% per ciascuna di esse oltre la prima, per un totale del 60%, in relazione alle prime tre fasi processuali (scaglione da € 8.000.001,00 a € 16.000.000,00), per un totale di quattro parti (a fronte di 11 chiamati in causa, oltre le compagnie assicurative) *“suddivise in macro gruppi per omogeneità di argomentazioni difensive”*;
 - b. in ordine alla sola fase decisionale in misura del 20% per la presenza di una sola parte in più oltre la prima.

Il reclamo è fondato nei termini di seguito precisati e va, pertanto, accolto, per quanto di ragione.

Come fondatamente eccepito dai ricorrenti, nel caso di specie non si tratta di liquidare le spese processuali a carico del soccombente all’esito di un giudizio civile, ma di determinare il compenso dovuto dal cliente (la massa dei creditori) ai due legali (gli odierni reclamanti) per l’attività professionale che costoro, in esecuzione del contratto di prestazione d’opera intellettuale stipulato con la curatela, hanno svolto nell’ambito del giudizio introdotto con l’allegato atto di citazione (v. doc. n° 1).

Di conseguenza, al fine di individuare il valore della controversia, occorre fare riferimento non già al 1° co. dell’art. 5 del DM n° 55/2014, ma alla disposizione successiva, per effetto della quale deve aversi riguardo *“al valore corrispondente all’entità della domanda”*, che ha avuto a oggetto l’importo di € 14.000.000,00.

Né depone in senso contrario la diversa consistenza quantitativa della somma (in totale pari a € 593.000,00) effettivamente incassata dalla curatela a seguito della transazione stipulata soltanto con alcune parti processuali stante il principio di diritto secondo cui *“ai fini della liquidazione degli onorari professionali dovuti dal cliente in favore dell’avvocato, nel caso di transazione di una causa introdotta con domanda di valore determinato e, pertanto, non*

presunto in base ai criteri fissati dal codice di procedura civile, il valore della causa si determina avendo riguardo soltanto a quanto specificato nella domanda, considerata al momento iniziale della lite, restando irrilevante la somma realizzata dal cliente a seguito della transazione (cfr. Cass. n. 1666 del 2017; Cass. n. 27305 del 2020)” (così, in motivazione, Cass., n° 16465/2024); essendosi, del resto, da tempo chiarito che “il principio per cui nella liquidazione degli onorari a carico del cliente può aversi riguardo al valore effettivo della controversia quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile, si applica soltanto ai casi in cui il codice di procedura civile fissa il valore delle domande sulla base di presunzioni e non quando trattasi di pagamento di somme ed il valore si ricava dalla stessa somma richiesta dall’attore” (v. Cass. n. 3383 del 1968).

In applicazione del criterio dettato dal 2° co. dell’art. 5, DM. e tenuto conto che, come detto, l’atto introduttivo del giudizio recava la domanda di condanna dei convenuti al pagamento della somma di € 14.000.000,00 o del diverso importo accertato in corso di causa, vi è ragione di ritenere che per le prime tre fasi processuali l’attività professionale per cui si procede sia stata espletata nell’ambito di una controversia di valore superiore a € 8.000.000,00.

Devesi poi considerare, da un lato, che, come già esposto, il primo giudice ha ritenuto di applicare i valori tabellari medi e di quantificare il primo aumento di cui all’art. 6 del DM n° 55/2014 in misura del 25%, tenendo conto della *“complessità e laboriosità implicata dal processo patrocinato”* e dell’*“utilità monetaria concretamente procurata ossia gli euro 593 mila incassati dalle transazioni”*; e dall’altro, che la statuizione relativa alla misura dell’aumento non è stata oggetto di specifiche censure da parte dei reclamanti e, pertanto, non è suscettibile di modifiche *ex officio*.

Il che però vale soltanto in relazione al primo effettivo aumento; per quelli successivi, in ordine ai quali non viene in rilievo il detto vincolo, visto che il giudice delegato non li ha effettuati (avendo ritenuto la causa di valore inferiore a € 1.000.000,00), il collegio, non ravvisando valide ragioni per discostarsi dal parametro medio, assunto come termine generale di riferimento sia dal primo giudice che dagli istanti, ritiene di applicare la percentuale del 15%, corrispondente, in sostanza, alla misura media di ogni singolo aumento stante la locuzione *“fino al 30 per cento in più...”* con cui nell’art. 6 ne viene quantificata la possibile consistenza quantitativa (sul punto v. Cass., n° 31347/2022, secondo cui *“in tema di liquidazione delle spese di lite, non incorre in violazione dell’art. 6 d.m. n. 55 del 2014 il giudice che, nelle cause di valore superiore a 520.000,00 Euro, applica incrementi percentuali inferiori al 30% in relazione ai vari passaggi di scaglione”*, non essendo prescritta una misura fissa per l’aumento, ferma restando, comunque, la legittimità dell’incremento massimo del 30% per ciascun passaggio).

Pertanto, applicando gli incrementi progressivi previsti dalla detta disposizione agli iniziali valori medi (€ 3.544,00 - € 2.338,00 - € 10.411,00) e in misura del 25% per il primo e del 15% per quelli successivi si ottengono i seguenti importi

€ 8.910,30 per la fase di studio

€ 5.111,46 per la fase introduttiva

€ 22.761,12 per la fase di trattazione/istruttoria.

I reclamanti non contestano neppure la quantificazione di tre aumenti ai sensi del 2° co. dell’art. 4, D.M. n° 55/2014 effettuata dal primo giudice in misura del 20% per la presenza di ogni parte in aggiunta alla prima, previo accorpamento dei convenuti in *“macrogruppi per*

omogeneità di argomentazioni”, né l’aumento per conciliazione giudiziale di cui all’art. 4, 6° co., DM n. 55/2014 in misura del 20%.

Pertanto, il complessivo importo di € 36.782,88 (=€ 8.910,30 + € 5.111,46 + € 22.761,12) deve essere aumentato in misura del 20% (=€ 7.356,57) per tre volte, quindi per un totale di € 22.069,72 (=€ 7.356,57 x 3), dunque sino a € 58.852,60 (=€ 36.782,88 + € 22.069,72).

In ordine alla fase decisionale, con riguardo alla quale i reclamanti hanno fatto riferimento allo scaglione delle cause da € 520.000,00 a € 1.000.000,00 (in ragione dell’importo risarcitorio di € 1.000.000,00 richiesto nei confronti dei due restanti convenuti - v. comparsa conclusionale prodotta come doc. Ibis), può essere liquidato l’importo di € 7.705,00 (=€ 6.164,00 con aumento del 25% ex art. 6 DM n° 55/2014), da incrementare in misura del 20%, dunque sino a € 9.246,00, per la presenza di una sola controparte in aggiunta alla prima.

Per quanto, invece, attiene all’avvenuta conciliazione giudiziale, i reclamanti chiedono il solo aumento del 20% da applicare sulla somma liquidata per la fase decisionale “*stante la definizione transattiva con solo alcune delle parti*” (circostanza valorizzata anche dal giudice delegato); tale aumento, già riconosciuto dal giudice delegato ex art. 4, 6° co., D.M. n° 55/2014, va calcolato sul detto importo di € 7.705,00 e, quindi, liquidato in € 1.541,00.

In definitiva, il compenso professionale dei reclamanti deve essere liquidato nel complessivo importo di € 69.639,60 (=€ 58.852,60 + € 9.246,00 + € 1.541,00), oltre spese generali del 15%, Iva e cpa come per legge, al loro degli acconti già incassati.

L’originaria adesione della curatela all’istanza degli odierni reclamanti e la liquidazione di un compenso comunque sensibilmente inferiore a quello richiesto inducono a esonerare la parte convenuta dalla rifusione delle spese processuali in ragione del disposto di cui all’art. 92 c.p.c. come risultante dalla sentenza della Corte Cost. n° 77/2018.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, così provvede:

accoglie il reclamo e, in parziale modifica del provvedimento emesso dal giudice delegato in data 28 febbraio 2026, liquida il compenso professionale dovuto agli avvocati
nella complessiva somma € 69.639,60, oltre spese generali del 15%, Iva e
cpa come per legge, al lordo degli acconti già incassati.

Si comunichi.

Così deciso in Trento in data 25.6.2026

Il presidente
dott. Giuseppe Barbato